Spedizione in abbonamento postale — Anno 92° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 8 maggio 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1951, n. 289.

Assegnazione di L. 350.000.000 all'Istituto superiore di sanità per il completamento dello stabilimento per la produzione della penicillina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata una ulteriore assegnazione di lire 350.000.000 all'Istituto superiore di sanità per il completamento e l'avviamento di un complesso di laboratori e dei servizi accessori occorrenti per la produzione della penicillina.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente art. 1 viene fatto fronte con quota-parte delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 22 marzo 1951, n. 290.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per i lavori di pronto soccorso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51 per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nel Veneto, in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana, durante l'autunno del 1949, al ripristino delle opere idrauliche di 2ª e di 3ª categoria, salvo recupero, delle quote a carico degli interessati in base al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, e con le norme di cui al regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 200.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni di cui al precedente art. 1:

a) alla concessione di sussidi nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori di definitiva riparazione o ricostruzione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;

b) alla concessione di sussidi nella misura della metà della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del terzo della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione od abbellimento, di scuole e case comunali nonchè di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;

d) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere indispensabili alla loro abitabilità.

Art. 3.

L'esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 11 e la concessione dei sussidi di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 2 sono attribuite alla competenza del Magistrato alle acque e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Art. 4.

I sussidi di cui al precedente art. 2, lettere *a*) e *b*), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della pre-

sente legge, purchè gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento dei danni.

I sussidi di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 2, possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

In ogni caso i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultano ammissibili dall'accertamento.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le domande di sussidio di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2 devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare la natura e l'appartenenza dell'opera da riparare o ricostruire.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani, di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, devono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire nonchè del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tal fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del Comune.

Art. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse o nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 9.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Art. 10.

L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 7, cura la revisione della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

L'ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziati i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 % della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

Art. 11.

E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni in aggiunta a quella di lire un miliardo di cui all'art. 2, n. 3, della legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento).

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 22 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 2 aprile 1951, n. 291.

Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria e commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei giorni 4 e 5 novembre 1951 avranno luogo in ciascun Comune, rispettivamente, i censimenti generali della popolazione e dell'industria e commercio.

In occasione del censimento generale della popolazione sarà effettuata la rilevazione delle abitazioni.

Art. 2.

Il censimento generale della popolazione rileverà in ciascun Comune:

a) la popolazione residente, che sarà considerata popolazione legale sino al censimento successivo, e la popolazione presente o di fatto;

b) il numero delle famiglie e delle convivenze e la rispettiva composizione;

c) il sesso, lo stato civile, la data e il Comune di nascita, il Comune di residenza abituale e il grado di istruzione di ciascun censito, sia esso presente o temporaneamente assente alla data del censimento. Saranno inoltre rilevate, per gli stranieri, la cittadinanza, e, per gli assenti temporanei, la località in cui si trovano e la data della loro assenza dalla famiglia o dalla convivenza;

d) la professione o arte o mestiere esercitati da ciascun censito, la posizione nella professione e la specie della attività dell'azienda o ente presso cui il censito è occupato alla data del censimento, o lo era precedentemente se disoccupato;

e) per i conduttori di azienda agricola, zootecnica o forestale l'ampiezza e la forma della conduzione.

Art. 3.

Il censimento generale dell'industria e commercio rileverà in ciascun Comune:

a) la consistenza numerica delle ditte, degli stabilimenti, opifici, laboratori, miniere, esercizi, negozi, sia pubblici che privati, anche se inattivi temporaneamente alla data del censimento e che esplicano la loro attività nell'industria, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione, nei servizi;

b) la natura giuridica delle unità di censimento e l'attività economica esercitata;

c) per tutte le unità di censimento: il personale addetto; i motori installati; i generatori di energia elettrica; i mezzi di trasporto in dotazione alla data del censimento, l'ammontare delle retribuzioni lorde e nette corrisposte al personale nell'anno 1950;

d) per gli stabilimenti, esercizi, opifici, laboratori industriali e per le miniere, qualunque sia la loro dimensione: le qualità e le quantità dei prodotti e sottoprodotti fabbricati nell'anno 1950.

Art. 4.

La rilevazione delle abitazioni comprenderà i dati e le notizie relativi al numero delle persone, alla specie della abitazione, alla abitabilità, al numero delle stanze e dei vani, alla esistenza e alle condizioni generali dei servizi di cucina, degli impianti di elettricità, gas, riscaldamento, igienico-sanitari, acqua potabile, al titolo di godimento dei locali.

Art. 5.

Le notizie che formeranno oggetto delle rilevazioni statistiche di cui all'art. 1, saranno raccolte a mezzo di fogli e questionari, conformi ai modelli che saranno stabiliti dalle norme di esecuzione, distribuiti e raccolti dai Comuni.

I fogli relativi al censimento generale della popolazione dovranno essere compilati in duplice esemplare, di cui uno dovrà servire per la immediata revisione generale dei registri di popolazione dei Comuni, i quali dovranno eseguire la revisione stessa entro il 31 dicembre 1952.

Art. 6.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.

Le operazioni di cui all'art. 1 si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica e la spesa sarà tutta a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Allo scopo di vigilare sullo svolgimento delle operazioni e rilevazioni statistiche e sulla elaborazione dei risultati, è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione di vigilanza composta come segue:

tre senatori e tre deputati designati rispettivamente dalle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati;

il presidente dell'Istituto centrale di statistica;

tre membri del Consiglio superiore di statistica;

due rappresentanti dei datori di lavoro;

due rappresentanti dei prestatori di opera.

Il direttore dell'Istituto centrale di statistica svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione dura in carica per tutto il periodo di esecuzione delle rilevazioni e delle elaborazioni statistiche.

Art. 8.

In ogni Comune a cura del sindaco sarà costituita una Commissione comunale di vigilanza. La Commissione sarà presieduta dal sindaco o da un suo delegato e costituita da un minimo di sei e da un massimo di quattordici cittadini, scelti tra le persone che per capacità o attività esercitate possono assicurare il normale svolgimento delle rilevazioni statistiche.

Art. 9.

I capi delle famiglie e convivenze, i proprietari, i conduttori, i dirigenti delle ditte, delle aziende e degli esercizi sottoposti ai censimenti e in generale coloro che essendovi obbligati non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono incomplete o scientemente errate, sono soggetti ad una ammenda fino a lire 20.000, che potrà essere aumentata fino a lire 200.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.

Art. 10.

Le notizie e i dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui all'art. 1 sono vincolati al segreto d'ufficio, e non potranno essere comunicati nè a privati nè ad organi della pubblica amministrazione se non in forma riassuntiva e senza alcun riferimento individuale.

Art. 11.

La corrispondenza e gli stampati relativi ai censimenti, spediti dall'Istituto centrale di statistica alle Prefetture e ai Comuni, come pure la corrispondenza e gli stampati spediti dalle Prefetture e dai Comuni all'Istituto centrale di statistica avranno corso in franchigia postale e godranno del trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie in concessione, sulle linee di navigazione in concessione.

Art. 12.

Le speciali cartoline per lo spoglio meccanico dei dati, occorrenti all'Istituto centrale di statistica che dovessero essere importate dall'estero, saranno esenti dai diritti di confine.

Art. 13.

Per le esigenze inerenti all'esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

Per le rilevazioni di carattere locale, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi, a titolo di incarico temporaneo, anche dell'opera di persone estranee alle pubbliche amministrazioni. I compensi da corrispondere a tali incaricati saranno preventivamente stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Dal 1° maggio al 31 dicembre 1951 non potranno essere attuate variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

Art. 15.

I prefetti, sentita la Commissione di vigilanza di cui all'art. 7, faranno eseguire di ufficio, ai sensi dell'articolo 91 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le operazioni che risultassero omesse o irregolarmente eseguite, ponendo a carico dei Comuni le spese inerenti alle nuove operazioni resesi necessarie.

Art. 16.

L'onere relativo al censimento generale della popolazione, sarà coperto:

per 500 milioni, con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

per 1500 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52;

per 720 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Per l'attuazione del censimento generale dell'industria e commercio, è autorizzata, sul conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 773 milioni sul Fondo lire.

Per la particolare elaborazione dei dati relativi ai vari settori delle industrie artigiane è autorizzata la spesa di lire 150 milioni mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1951, n. 292.

Norme di attuazione della legge 4 luglio 1950, n. 590, per quanto concerne l'indennizzo ai cittadini proprietari di beni situati nei territori di Briga e Tenda e ceduti alla Francia in base al Trattato di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 4 luglio 1950, n. 590;

Visto l'art. 74 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini italiani — persone fisiche e giuridiche — proprietari di beni, diritti ed interessi, situati nei territori di Briga e Tenda ceduti alla Francia sono ammessi, a domanda, all'indennizzo previsto alla lettera E) articolo 74 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

Art. 2.

Le domande in carta libera ed in triplice copia, corredate dal certificato di cittadinanza italiana e dai documenti atti a comprovare il diritto di proprietà, indirizzate al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero, debbono contenere oltre le generalità complete degli aventi diritto e il loro domicilio, anche la descrizione particolareggiata di tutti i beni, diritti ed interessi perduti e debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sotto pena di decadenza.

Art. 3.

La determinazione della misura dell'indennizzo da corrispondere ai singoli proprietari di beni, è effettuata dalla Commissione interministeriale di cui al seguente art. 4.

La consistenza dei beni, diritti e interessi è quella risultante dagli accertamenti effettuati, con l'intervento di rappresentanti della pubblica Amministrazione in occasione del trasferimento dei beni stessi alla Francia in forza dell'art. 74 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per gli affari esteri, verrà nominata la Commissione interministeriale amministrativa prevista dall'art. 2 della legge 4 luglio 1950, n. 590, che sarà così composta:

un magistrato di grado non inferiore al terzo, presidente;

un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al sesto, membro;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, membri;

un rappresentante del Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, membro;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, membro;

due rappresentanti della categoria interessata designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero degli affari esteri.

La Commissione si pronuncia a maggioranza ed il voto del presidente è decisivo in caso di parità di voti.

A segretario della Commissione è nominato un funzionario in servizio presso la Direzione generale del tesoro di grado non inferiore al nono.

Art. 5.

Il Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, I.R.F.E. trasmette alla Commissione di cui all'articolo precedente le domande degli aventi diritto, debitamente istruite e complete di documentazione. La Segreteria della commissione notifica all'interessato, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, la data in cui avrà luogo l'esame della pratica e l'interessato, non oltre il giorno antecedente a quello dell'adunanza, potrà presentare alla Commissione stessa memorie e documenti e chiedere di essere sentito personalmente.

Le deliberazioni della Commissione sono definitive.

Art. 6.

Il pagamento dell'indennizzo, la cui misura viene determinata dalla Commissione, è disposto con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, I.R.F.E. provvede al pagamento delle somme liquidate a titolo di indennizzo, mediante ordinativi diretti sulla Sezione di tesoreria provinciale competente in relazione al domicilio indicato nella domanda dell'interessato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SFORZA — SEGNI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, *foglio n.* 5. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie e località della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Alessandria: Ovada, Casale Monferrato, Alessandria, Tortona, Novi Ligure, Acqui, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Alessandria: Ovada, Casale Monferrato, Alessandria, Tortona, Novi Ligure, Acqui, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2118)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1951.
Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie e località della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Ancona: Ancona, Arcevia, Camerata Picena, Castelbellino, Castelcolonna, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Maiolati, Montemarciano, Monte Roberto, Monte San Vito, Osimo, Poggio San Marcello, Ripe, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Ancona: Ancona, Arcevia, Camerata Picena, Castelbellino, Castelcolonna, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Maiolati, Montemarciano, Monte Roberto, Monte San Vito, Osimo, Poggio San Marcello, Ripe, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2119)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1951.
Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie e località della provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Aosta: Verres, Issogne, Arnaz, Nus, Chambave, Chatillon, Donnaz, Pont

St. Martin, Quart, Aosta, Pont Bozet, Montjovet, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Aosta: Verres, Issogne, Arnaz, Nus, Chambave, Chatillon, Donnaz, Pont St. Martin, Quart, Aosta, Pont Bozet, Montjovet, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2120)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie e località della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Bologna: Bologna, Castel d'Aiano, San Lazzaro di Savena, Savigno, Minerbio, Castello di Serravalle, Vergato, Galliera, Loiano, Castel del Rio, Mordano, Calderara di Reno, Tossignano, Porretta Terme, Monzuno, Pieve di Cento, Imola, Malalbergo, Pianoro, Granaglione, Sasso Marconi, Bazzano, San Benedetto Val di Sambro, Monghidoro, Casalecchio di Reno, Marzabotto, Lizzano in Belvedere, Medicina, Gaggio Montano, San Giorgio di Piano, Castel di Casio, Castel d'Argile, Grizzana, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Zola Predosa, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica e a quelli dei comuni di Bazzano, Baricella, Imola, Fontanelice, appartenenti alle categorie del commercio involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Bologna: Bologna, Castel d'Aiano, San Lazzaro di Savena, Savigno, Minerbio, Castello di Serravalle, Vergato, Galliera, Loiano, Castel del Rio, Mordano, Calderara di Reno, Tossignano, Porretta Terme, Monzuno, Pieve di Cento, Imola, Malalbergo, Pianoro, Granaglione, Sasso Marconi, Bazzano, San Benedetto Val di Sambro, Monghidoro, Casalecchio di Reno, Marzabotto, Lizzano in Belvedere, Medicina, Gaggio Montano, San Giorgio di Piano, Castel di Casio, Castel d'Argile, Grizzana, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Zola Predosa, e a quelli appartenenti alle categorie del commercio dei comuni di Bazzano, Barricella, Imola, Fontanelice, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2122)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie e località della provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Bari: Bari, Andria, Barletta, Bitonto, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Gioia del Colle, Minervino Murge, Modugno, Mole di Bari, Molfetta, Monopoli, Putignano, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Trani, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Bari: Bari, Andria, Barletta, Bitonto, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Gioia del Colle, Minervino Murge, Modugno, Mole di Bari, Molfetta, Monopoli, Putignano, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Trani, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2121)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1951.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice « Immobiliare Locale - S.A.I.L. », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1948, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società in accomandita semplice « Immobiliare Locale - S.A.I.L. », con sede in Milano, viale Maino, n. 17, e nominato sindacatore il dott. Agostino Rossi;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata Società;

Vista la deliberazione in data 10 gennaio 1951 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocata la sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice « Immobiliare Locale - S.A.I.L. », con sede in Milano, disposta con decreto 4 marzo 1948 ed è conseguentemente revocata la nomina a sindacatore del dott. Agostino Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro: PELLA

(2134)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1951.

Revoca del decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, riguardante la sottoposizione a liquidazione della Società cooperativa fra reduci e partigiani « Ricostruzione », con sede in Casteldaccia (Palermo).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 10 febbraio 1951, con il quale la Società cooperativa fra reduci e partigiani « Ricostruzione », con sede in Casteldaccia, fu posta in liquidazione coatta amministrativa, a termine dell'art. 2540 del Codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la nota in data 7 aprile 1951, con la quale il Prefetto di Palermo comunica che con sentenza del Tribunale di Palermo in data 18 dicembre 1950, la predetta società è stata dichiarata fallita;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con il quale è disposto che per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato di cui all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto Ministeriale in data 10 febbraio 1951, con il quale la Società cooperativa fra reduci e partigiani « Ricostruzione », con sede in Casteldaccia, costituita con rogito in data 26 ottobre 1947, del dott. Giorgio Cardinale, notaio in Palermo, fu posta in liquidazione coatta amministrativa, è revocato, ad ogni effetto di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato alle autorità competenti, a norma di legge.

Roma, addì 27 aprile 1951

Il Ministro: MARAZZA

(2180)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1951.

Liquidazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa Romana Industria Alluminio » (C.R.I.A.), con sede in Roma e nomina del commissario.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze emerse dagli accertamenti eseguiti da un proprio funzionario sulla situazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa Romana Industria Alluminio » (C.R.I.A.), con sede in Roma;

Considerato che le attività della predetta cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei suoi debiti e che anzi la stessa trovasi in stato di insolvenza;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e degli articoli 4 e 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa Romana Industria Alluminio » (C.R.I.A.), con sede in Roma, costituita con atto 10 aprile 1948, del dott. Giovanni Grasso, notaio in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa, a termine degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Il rag. Giuseppe Ascarelli è nominato commissario liquidatore della cooperativa predetta, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione con successivo provvedimento ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1951

Il Ministro: MARAZZA

(2179)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 aprile 1951.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Gravina di Puglia (Bari).

Relazione illustrativa al decreto di proroga della gestione commissariale del comune di Gravina di Puglia.

Il Consiglio comunale di Gravina di Puglia fu sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1951 per gravi irregolarità amministrative e perchè con il suo comportamento fazioso ed illegale aveva gravemente pregiudicato gli interessi del Comune creando le premesse di serie turbative per l'ordine pubblico.

Poichè l'opera del predetto funzionario per ricondurre alla normalità la gestione di detto Comune non ha potuto concludersi nel periodo di tre mesi data la complessità dei problemi da risolvere, con il decreto pari numero e data se ne prorogano di altri tre mesi i poteri.

Bari, addì 15 aprile 1951

Il prefetto: MAGRIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del 10 gennaio 1951 con cui il Presidente della Repubblica sciolse il Consiglio comunale di Gravina di Puglia e nominò commissario straordinario il vice prefetto ispettore dott. Giacinto Nitri;

Ritenuto che è necessario prorogare, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, di altri tre mesi la gestione straordinaria di detta Amministrazione;

Dati i complessi problemi di carattere amministrativo rimasti insoluti;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Gravina di Puglia, affidata al commissario straordinario vice prefetto ispettore dott. Giacinto Nitri con il decreto del Presidente della Repubblica citato in narrativa, è prorogata di mesi tre.

Bari, addì 15 aprile 1951

Il prefetto: MAGRIS

(2091)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Cividate Camuno.

Con decreto del Ministro della difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 20 febbraio 1951, n. 236, registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile 1951, al registro n. 13 Aeronautica, foglio n. 264, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno sita nel comune di Cividate Camuno, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di fortuna di Cividate Camuno, e distinta in catasto alla partita 397, numeri di mappa 51, 432, 333, 7, 65 e 389, superficie ettari 28.50.39.

(2094)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a due posti di archivista (gruppo C) presso la Biblioteca del Senato della Repubblica, indetto con decreto 15 febbraio 1951.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a due posti di archivista (gruppo *C*) presso la Biblioteca del Senato della Repubblica, già fissato al 15 aprile 1951 dal bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1951, è prorogato al 30 giugno 1951.

(2189)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a undici posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il regio decreto 3 gennaio 1926, n 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo d'età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regolamento del personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro « ad interim » per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica di mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 4 luglio 1950, n. 537, che richiama in vigore fino al 31 dicembre 1951 le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, relativi alla assunzione obbligatoria dei reduci ed orfani di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che, nella formazione della graduatoria dei concorsi statali, estende alle categorie dei mutilati ed invalidi per servizio, degli orfani dei caduti per servizio e dei congiunti dei caduti stessi, i criteri preferenziali stabiliti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 90877/12106.2.6 del 16 dicembre 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad undici posti di vice-segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Metà dei posti è riservata a favore dei combattenti, dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci della deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi e quella del sesto dei posti prevista dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia provvisto di diploma di laurea in giurisprudenza e di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o scienze politiche delle Università di Roma, Perugia, Pavia, Padova, dell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze e della scuola di scienze politiche e sociali della Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, o della laurea in scienze sociali rilasciata dalla sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di titolo equipollente;

b) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

c) abbia l'esercizio dei diritti civili;

d) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

e) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e statura non inferiore a m. 1,60;

f) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di trentacinque.

Il limite massimo d'età, per effetto della legge 3 maggio 1950, n. 233, è elevato, per tutti gli aspiranti, di anni cinque. Tale elevazione si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non superiore agli anni quarantacinque.

Si prescinde dal limite massimo d'età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo d'età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

I requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del presente art. 2, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle Procure della Repubblica presso i tribunali che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio e la loro abituale residenza.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) elenco dei documenti allegati.

I candidati che risiedono all'astero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno trasmettere, nel prescritto termine, la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal Presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in regioni che non fanno parte del territorio della Repubblica o coloro che per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Presidenziale;

c) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco e dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

g) certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, e che inoltre abbia statura non inferiore a m. 1,60.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio d'istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per i fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e delle condizioni eventuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

h) diploma originale del titolo di studio, di cui all'articolo 2, lettera *a*) del presente decreto, o copia autentica dello stesso su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio, debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, nonchè il certificato dei punti riportati sul conseguimento del detto diploma.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece un certificato dell'Università, su carta da bollo da L. 24, ma, in tal caso, esso deve contenere la dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti, il diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

i) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

l) stato di famiglia su carta bollata da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze, nell'ordine di nomina e alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

n) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *h*) ed *i*) del presente art. 4, insieme allo stato di famiglia ed a copia dello stato di servizio civile, (bollo da L. 40 il primo foglio da L. 32 ogni altro foglio), comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di aver riportato qualifica almeno di « buono »;

o) i candidati in servizio non di ruolo, dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo Ufficio.

I certificati di cui alle lettere, *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *l*), *n*) ed *o*) del presente articolo, devono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei dipendenti civili non di ruolo, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale n. 588, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24; di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202.860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27.200/Om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 24, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 40;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla lettera *l*) del precedente art. 4, che la stessa famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale, o segretario della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati, non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 e di quelle non corredate, entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4, o non in regola col bollo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nel concorso di che trattasi.

Pertanto tutti i candidati debbono dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

L'esclusione del candidato, dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 26 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale

Art. 10.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

Il concorso si svolgerà mediante esame, secondo le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) diritto e procedura penale;

2) dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale, nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo;

3) diritto civile;

4) diritto amministrativo.

Le prove orali avranno per oggetto le materie delle prove scritte, ed inoltre:

1) diritto costituzionale;

2) statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria;

3) antropologia criminale;

4) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

5) ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

6) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

7) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

8) legge e regolamento sulle istituzioni publiche di assistenza e beneficenza;

9) testo unico delle leggi sanitarie;

10) legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

11) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.

Art. 12.

Per essere ammesso alla prova orale, occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione agli interessati.

Sia alle prove scritte che alle orali i candidati debbono esibire come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti dal Consiglio d'amministrazione, non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono assegnati, oltre l'assegno mensile lordo di L. 16.775 e le vigenti indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1951

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1951
Registro Grazia e giustizia n. 9, *foglio n.* 390 — OLIVA

(2174)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale del concorso interno per esami a sessantotto posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1949, registro n. 31, foglio n. 303, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, con il quale, a termini dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è stato indetto un concorso interno per esami a sessantotto posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero;

Visti i decreti Ministeriali 11 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 60, foglio n. 90, e 9 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1950, registro n. 62, foglio n. 16, relativi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1950, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte di esame;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;
Visto l'articolo 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 10 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso interno a sessantotto posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Ravasini Aldo	punti	16,60
2. Varese Giorgio	»	16,583
3. Froncillo Alfonso	»	16,50
4. Ferrazza Orlando	»	15,833
5. Caserta Caterina	»	15,666
6. Paolella Matteo	»	15,50
7. Morando Gerolamo	»	15,266
8. Morosetti Mario	»	15 —
9. Oddo Giuseppina	»	14,85
10. Perozzi Francesco	»	14,766
11. San Martini Giuseppe	»	14,666
12. Lo Curto Vittorio	»	14,25
13. Magi Camilla	»	14,133
14. Blasio Giacomo	»	14,066
15. Sisti Gabriele	»	13,866
16. Ruffolo Sergio	»	13,833
17. Cuomo Salvatore	»	13,666
18. Benedetti Enrico	»	13,416
19. Bucci Luigi	»	13,333
20. Bagnaia Giuseppe	»	13,25
21. Romano Romolo	»	13,20
22. Contini Maurizio, precede perchè decorato della croce di guerra	»	13 —
23. Bellizzi Luigi, precede perchè combattente	»	13 —
24. Piras Maria, precede perchè più anziana di età	»	13 —
25. Tribulato Salvatore	»	13 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, indetto per sessantotto posti, dei quali quarantatre rimangono scoperti, i signori:

1. Ravasini Aldo	punti	16,60
2. Varese Giorgio	»	16,583
3. Froncillo Alfonso	»	16,50
4. Ferrazza Orlando	»	15,833
5. Caserta Caterina	»	15,666
6. Paolella Matteo	»	15,50
7. Morando Gerolamo	»	15,266
8. Morosetti Mario	»	15 —
9. Oddo Giuseppina	»	14,85
10. Perozzi Francesco	»	14,766
11. San Martini Giuseppe	»	14,666
12. Lo Curto Vittorio	»	14,25
13. Magi Camilla	»	14,133
14. Blasio Giacomo	»	14,066
15. Sisti Gabriele	»	13,866
16. Ruffolo Sergio	»	13,833
17. Cuomo Salvatore	»	13,666
18. Benedetti Enrico	»	13,416
19. Bucci Luigi	»	13,333
20. Bagnaia Giuseppe	»	13,25
21. Romano Romolo	»	13,20
22. Contini Maurizio, precede perchè decorato della croce di guerra	»	13 —
23. Bellizzi Luigi, precede perchè combattente	»	13 —
24. Piras Maria, precede perchè più anziana di età	»	13 —
25. Tribulato Salvatore	»	13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1951
Registro n. 5, *foglio n.* 20. — BERITELLI

(1981)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Viadana (Mantova).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 dicembre 1950, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Viadana (Mantova);
Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe vecante nel comune di Viadana (Mantova), nell'ordine appresso indicato:

1. Ferraris dott. Stefano	punti	93,79	su 132
2. Vasta dott. Rosario	»	90,50	»
3. Sgro dott. Pietro	»	89,90	»
4. Piardi Vincenzo	»	87,63	»
5. Succi Cimentini dott. Flobert	»	87,58	»
6. Eydoux dott. Ermanno	»	86,33	»
7. Pasqualis dott. Marcello	»	85,33	»
8. Visconti Lorenzo	»	85,21	»
9. Cantonati Pietro	»	84,66	»
10. Mangano dott. Gaetano	»	84,31	»
11. Ghiani dott. Paolo	»	84,26	»
12. Pianigiani rag. Quintilio	»	84,08	»
13. Troccoli Bernardino	»	84 —	»
14. Bernardoni Gino	»	83,10	»
15. Caruso dott. Francesco	»	82,94	»
16. Bossolo dott. Luigi	»	81,97	»
17. Porazzi rag. Angelo	»	81,49	»
18. Zappa Agostino	»	81,43	»
19. Magnoni rag. Luigi	»	80,66	»
20. Pasqualone Giuseppe, nato 20 aprile 1900	»	80,50	»
21. Alberici dott. Giovanni, nato 21 ottobre 1900	»	80,50	»
22. Bitetti dott. Giuseppe	»	80,29	»
23. Bodo geom. Mario	»	80,16	»
24. Pracucci Giuseppe	»	79,43	»
25. Spezia rag. Roberto	»	79 —	»
26. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	78,55	»
27. Grossi dott. Artemio	»	77,95	»
28. Quadri dott. Luigi	»	77,35	»
29. Farzati rag. Ernesto	»	77,28	»
30. Filippi dott. Evandro	»	77,13	»
31. Volpe Michele, coniugato 3 figli ufficiale di complemento	»	77 —	»
32. Tovagliari dott. Celso	»	77 —	»
33. Giambitto dott. Giuseppe	»	76,77	»
34. Piva dott. Erminio	»	76,74	»
35. Germani Toselli Francesco	»	76,66	»
36. Di Santo dott. Angelo	»	75,50	»
37. Calvi Alessandro	»	75.37	»
38. Conte dott. Egidio	»	74,52	»
39. De Virgiliis Vito	»	74,50	»
40. Fisicaro dott. Giovanni	»	74,45	»
41. Lajolo Agostino	»	74,37	»
42. Pieschi dott. Antonio	»	73,64	»
43. Punzo Ciro	»	73,16	»
44. Galli dott. Pietro	»	73,04	»
45. De Carolis Michele	»	70,14	»
46 Procaccini rag. Pietro	»	69,47	»
47. Mosele Alessandro	»	68,33	»
48. Mastrangelo rag. Domenico	»	67,30	»
49. Ruggieri dott. Angelantonio	»	66,95	»
50. Di Pietro dott. Alfio	»	65,27	»
51. Fiore dott. Francesco	»	65,18	»
52. Bonasia dott. Michele	»	65,04	»
53. Caporusso dott. Domenico	»	62,21	»
54. Romano dott. Antonio	»	61,36	»
55. Armocida dott. Rocco Libero	»	60,34	»
56. Ferrarese dott. Dino	»	60,33	»

57. Bosio dott. Pietro	punti	60,16	su 132
58. Baventore dott. Francesco	»	60,05	»
59. Fornaciari dott. Raoul	»	59,98	»
60. Coppa dott. Gerardo	»	59,92	»
61. Rainone Francesco	»	57,46	»
62. Bussotti dott. Bosone	»	57,19	»
63. Rossi rag. Giovan. Battista	»	56 —	»
64. Chiaramondia dott. Francesco	»	55,35	»
65. Anghelè dott. Francesco	»	54,94	»
66. Spagnolli Benvenuti dott. Giacomo	»	54,86	»
67. Lettieri Francesco	»	52,83	»
68. Amerise Gaetano	»	50,66	»
69. Catalfamo Giovanni	»	49,50	»
70. Onorato Mario, coniugato invalido di guerra ufficiale di complemento, croce merito di guerra	»	49 —	»
71. Belmonte rag. Michele, con 3 figli	»	49 —	»
72. D'Orazio Paolino	»	48,99	»
73. Grande Delfo		47 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro: SCELBA

(1923)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di alunno di cancelleria di tribunale militare, indetto con decreto Ministeriale 24 giugno 1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 maggio 1942, n. 319, che stabilisce il nuovo ruolo organico dei cancellieri giudiziari militari;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1950, col quale fu indetto un concorso per esami a quattro posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (gruppo *B*), riservato al personale statale di ruolo;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami del concorso anzidetto e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami a quattro posti di alunno di cancelleria di tribunale militare:

1. Di Bella Rosario	punti	51 —
2. Vella Calogero, ex combattente	»	49,66
3. Fiorentino Vincenzo	»	47,50
4. Morisani Paolo Umberto, reduce dalla deportazione	punti	46,66
5. Cocomile Sisto, ex combattente	»	46,16
6. Varetto Giuseppe	»	44 —
7. Casilio Giovanni, ex combattente	»	42 —

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti ed assimilati:

a) sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi nell'ordine sottoindicato i seguenti candidati:

1. Di Bella Rosario	punti	51 —
2. Vella Calogero, ex combattente	»	49,66
3. Fiorentino Vincenzo	»	47,50
4. Morisani Paolo Umberto, reduce dalla deportazione	»	46,66

b) sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato i seguenti candidati:

1. Cocomile Sisto, ex combattente	punti	46,16
2. Varetto Giuseppe	»	44 —
3. Casilio Giovanni, ex combattente	»	42 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1951
Registro Esercito n. 18, *foglio n.* 45. — TEMPESTA

(2191)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunale militare (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunale militare (grado 11°, gruppo *B*);

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunale militare (grado 11°, gruppo *B*), indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1950, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 18 e 19 maggio 1951.

Roma, addì 20 aprile 1951

Il Ministro: PACCIARDI

(2190)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.